

# Piano di revisione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Polcenigo al 31 dicembre 2019

(articolo 20 del Decreto Legislativo n. 19708/2016, n. 175)

## **1. INQUADRAMENTO NORMATIVO**

---

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "*strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente*"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "*circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi*" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

## **2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE**

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Con la revisione straordinaria le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5).


Con L. 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo - a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno essere mantenute fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto del provvedimento</b>	<b>Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative</b>
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 30.03.2015	"Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 della L. 190/2014)";	art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 29.06.2015	Proposta di recesso da "Legno Servizi Società Cooperativa" e integrazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 della L. 190/2014)";	art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 31.03.2017	Delibera ex art. 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016 riguardante l'acquisto di partecipazioni in MTF s.r.l. da parte di Ambiente Servizi spa";	
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 43 del 28.09.2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Polcenigo ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016	Art. 20 D. Lgs. 175/2016
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53 del 27.12.2018	Articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate): Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Polcenigo. I.E."	Art. 20 D. Lgs. 175/2016
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16.04.2019	Acquisizione quote LSM SRL di Sacile ed affidamento in house dei servizi di gestione e manutenzione dle verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità	
Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53 del 19.12.2019	Articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate): Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Polcenigo. I.E."	Art. 20 D. Lgs. 175/2016

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ANNO 2019

Con riferimento al Comune di Polcenigo il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



## ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società.

Ricognizione sintetica delle società detenute direttamente:

Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota partecipazioni	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
00188590939	ATAP spa	0,285%	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico	NO	NO	NO	NO
01683140931	HydroGEA spa	0,281%	gestione del servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche	NO	SI	NO	NO
01434200935	AMBIENTE SERVIZI spa	0,212%	servizi igiene ambientale, raccolta rifiuti solidi urbani, speciali e non pericolosi	NO	SI	NO	NO
01683140931	LSM srl	1,00%	gestione parcheggi, verde pubblico, eventi, viabilità/segnaletica orizzontale e verticale	NO	SI	NO	NO

Per completezza si riporta la ricognizione sintetica delle società detenute indirettamente:

Codice fiscale società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% quota diretta società tramite	% quota indiretta Comune	Attività svolta
84002020273	ATVO spa	ATAP spa	4,46%	0,013%	servizio di trasporto pubblico automobilistico, servizio di noleggio da rimessa con conducente d autobus, biglietteria ed informazioni <i>IN DISMISSIONE, come da Piano Industriale approvato dall'Assemblea del 15.12.2017</i>
00500670310	Autoservizi FVG spa - SAF	ATAP spa	6,38%	0,018%	servizi di trasporto su strada di persone e cose
00505830315	Azienda Provinciale Trasporti - APT spa	ATAP spa	21,81%	0,062%	trasporto pubblico, urbano, suburbano ed extraurbano, noleggi con conducente, autoriparazioni in conto proprio e conto terzi
02261650275	consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO	ATAP spa	1,22%	0,003%	organizzazione servizi autotrasporto per conto ditte consorziate
04498000266	Mobilità di Marca spa	ATAP spa	14,95%	0,043%	trasporto terrestre di passeggeri con autobus a livello extraurbano <i>IN DISMISSIONE, come da Piano Industriale approvato dall'Assemblea del 15.12.2017</i>
04021700580	SIA-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a r.l.	ATAP spa	0,06%	0,00017%	gestione immobili propri
01395020934	STI-Servizi Trasporti Interregionali spa	ATAP spa	20,00%	0,057%	noleggio con conducente autobus da rimessa
01569410937	STU MAKO' spa in liquidazione	ATAP spa	20,00%	0,057%	trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili (su beni propri)
01024770313	TPL FVG scarl	ATAP spa	25,00%	0,071%	trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
01458550934	ECO SINERGI	AMBIENTE SERVIZI spa	99,66%	0,21%	trattamento e valorizzazione delle frazioni secche dei rifiuti
01286500309	MTF srl	AMBIENTE SERVIZI sap	99,00%	0,21%	raccolta e trasporto rifiuti
00067610931	FriulOvest Banca - Credito Cooperativo	AMBIENTE SERVIZI spa	0,13477%	0,0002%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali
00091700930	BCC Pordenonese e Monsile	AMBIENTE SERVIZI spa	0,008792%	0,000001%	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle banche centrali

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" sono oggetto di revisione periodica quelle partecipazioni che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 comma 5 del TUSP).

Con riferimento più in generale a tutte le "partecipazioni indirette", si riporta quanto indicato negli appositi indirizzi condivisi sia dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP che dalla Corte dei Conti e pubblicati, il 21 novembre 2018, nell'apposita sezione del Dipartimento del Tesoro.

Al paragrafo "4. PERIMETRO OGGETTIVO - 4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica" è precisato che:

*"Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).*

*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».*

*Una società si considera:*

*- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;*

*- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.*

*Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto) 1.*

*Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.*

*Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.*

*Società a controllo pubblico*

*"La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.*

*Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).*

*In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi.*

*Controllo solitario:*

- 1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;*
- 2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società*

*Controllo congiunto:*

- 1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;*
- 2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;*
- 3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;*
- 4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.*

*Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica."*

Al riguardo si evidenzia che:

-ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 26 comma 5 del TUSP le disposizioni dello stesso non si applicano alle società quotate se non per espressa previsione;

-con riferimento alle "partecipazioni indirette" possedute dal comune trova applicazione il citato art. 1 comma 5 in base al quale rimangono escluse le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute

attraverso una società di controllo "quotata", salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione.

Si evidenzia, altresì, che, secondo i più recenti orientamenti in materia, la normativa sull'adozione dei Piani di razionalizzazione è comunque inapplicabile alle partecipazioni di secondo livello in cui l'Ente pubblico non partecipa all'assemblea, comportando l'irrilevanza per l'Amministrazione delle partecipazioni detenute attraverso una "tramite" sia essa di controllo o meno. Pertanto, alla luce di tale interpretazione, le società partecipate indirettamente dall'istituzionale amministrazione tramite ATAP spa e AMBIENTE E SERVIZI spa non sono oggetto di razionalizzazione ma vengono comunque individuate anch'esse a fini esclusivamente conoscitivi.

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione diretta in ciascuna società con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.



SOCIETA'	AMBIENTE SERVIZI S.P.A. cod. fiscale - 01434200935	
Attività svolta:	Il settore in cui opera è quello dei servizi di igiene ambientale e più precisamente: della raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi); del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale; del servizio di depurazione acque reflue urbane. Per il Comune di Polcenigo la società svolge un servizio di interesse generale: la raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi) e gestione dell'ecopiazzola.	
Codice ATECO	38.11	
Composizione del capitale sociale:	E' una società a capitale interamente pubblico	
Capitale sociale:	2.356.684,00 euro	
Patrimonio netto:	10.564.562,00 euro	
Quota del Comune:	0,2122%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	5.000,00 euro
	rapportata al patrimonio netto:	22.418,00 euro
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno	
Compensi agli amministratori:	26.744,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti  Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	18.748,00 euro	
Numero di dipendenti nel 2019:	143 (dato al 31.12.2019)	
Costo del personale:	7.243.347 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	22.474.253,00 euro
	2018	22.334.346,00 euro
	2017	21.069.927,00 euro
	media	21.959.508,67 euro
Risultato d'esercizio:	2019	814.850 euro
	2018	642.943 euro
	2017	516.547 euro
	2016	2.252.264 euro
	2015	781.477 euro
2014	568.956 euro	
	Partecipazioni:	
	1. ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA	
	2. MTF srl	
	3. FRIULOVEST BANCA	
4. BCC PORDENONESE E MONSELICE		
<b>Informazioni:</b>		
<p>Nella società la percentuale di partecipazione del Comune di Polcenigo è minoritaria se non minima, e pertanto l'Ente ha un potere di incisività trascurabile se non attraverso il raggiungimento di intese con gli altri soci.</p> <p>Il Comune di Polcenigo ha operato nell'ambito di quanto prescritto dal legislatore garantendo il mantenimento delle pure partecipazioni essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali coniugate con il corretto margine di autonomia che compete all'Amministrazione locale.</p> <p>Ambiente Servizi Spa si occupa dell'intera filiera della gestione rifiuti urbani ed assimilati, compresa la gestione della piazzola ecologica. Il Comune di Polcenigo non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quella svolta da Ambiente Servizi Spa. Essa è affidataria in house del servizio integrato rifiuti ed è partecipata pro quota dagli stessi enti locali affidanti il servizio. Svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli enti pubblici soci ed assicura, grazie a specifica previsione statutaria e tramite idonea convenzione tra soci pubblici affidanti, l'esercizio di un controllo analogo a quello svolto sugli uffici e servizi dell'Ente. Gode di una situazione finanziaria e patrimonio solida e stabilmente positiva.</p> <p>Con l'avvio dell'operatività dell'Ausir (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti) la competenza in merito ai servizi in oggetto è stata trasferita a quest'ultima. L'Ausir assume il potere di piena predisposizione</p>		

degli affidamenti ed il controllo sugli stessi in luogo dei Comuni.

L'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) è l'Ente di governo dell'ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d'Ambito per il SII. Si tratta di un'Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

#### **Razionalizzazione/obiettivi:**

Si conferma l'intenzione della Amministrazione di mantenere la partecipazione, seppure minoritaria, nella società Ambiente Servizi spa, in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi generali del Comune di Polcenigo.

<b>SOCIETA'</b>		<b>ATAP SpA – cod. fiscale - 00188590939</b>	
Attività svolta:	<p>Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico            La società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, è di competenza della Regione e ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consultivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007).            Per il Comune di Polcenigo la società non svolge direttamente il servizio, ma in via indiretta è presente sul territorio attraverso il trasporto pubblico e le connesse fermate predeterminate.</p>		
Codice ATECO	49.31.00		
Composizione del capitale sociale:	La società è composta principalmente da Comuni per il 93,755% del capitale; una quota pari a 0,059% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 6,186% è costituita da azioni proprie.		
Capitale sociale:	18.251.400,00 euro		
Patrimonio netto:	45.836.548,00 euro		
Quota del Comune:	0,285%		
Valore della quota del Comune:	nominale:	52.016,49 euro	
	rapportata al patrimonio netto:	129.351,66 euro	
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi agli amministratori:	142.476,00 euro		
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi all'organo di controllo:	36.400,00 euro		
Numero di dipendenti nel 2019:	252 (dato al 31.12.2019)		
Costo del personale:	12.407.056 euro		
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	27.681.326,00 euro	
	2018	27.846.643,00 euro	
	2017	28.312.351,00 euro	
	media	27.946.773,00 euro	
Risultato d'esercizio:	2019	4.154.051,00 euro	
	2018	5.935.658,00 euro	
	2017	3.229.191,00 euro	
	2016	4.941.294,00 euro	
	2015	6.622.136,00 euro	
Partecipazioni:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATVO spa</li> <li>2. Autoservizi FVG spa - SAF</li> <li>3. Azienda Provinciale Trasporti - APT spa</li> <li>4. Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO</li> <li>5. Mobilità di Marca spa (in dismissione)</li> <li>6. SIA-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a responsabilità limitata</li> <li>7. STI-Servizi Trasporti Interegionali spa</li> <li>8. STU MAKO' spa in liquidazione</li> <li>9. TPL FVG scarl</li> </ol> <p>La società detiene azioni proprie.</p>		
<b>Informazioni:</b>			
<p>Il Comune è divenuto titolare della partecipazione in ATAP in seguito alla liquidazione della Provincia di Pordenone ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 ("approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone") ed è subentrato, per successione, nelle partecipazioni della Provincia di Pordenone con una quota del 0,285%.</p> <p>ATAP SpA si configura attualmente come una società a prevalente capitale pubblico per il 93,755%, con una quota pari a 0.059% del capitale detenuta da privati e una quota pari al 6,186 di azioni proprie.</p>			

La società opera nel settore del trasporto pubblico e delle attività connesse alla mobilità, all'organizzazione di tutti i servizi ad essa relativi anche per conto terzi. Svolge attività di ricerca, consulenza ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi; attività di officina meccanica e carrozzeria; la gestione di parcheggi, di aree attrezzate per la sosta di autoveicoli, la costruzione e la gestione d'opere ed infrastrutture connesse alla mobilità ed al trasporto di persone. Può inoltre gestire, direttamente o tramite società partecipate, altri servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

Si ricorda che la società, nel corso del 2017, ha dovuto fronteggiare dei contenziosi in relazione al diritto di prelazione all'acquisto delle azioni: in particolare, il socio privato Credit Agricole Friuladria, in data 11.10.2017, ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società era coinvolta anche nella causa in materia di affidamento del contratto di trasporto pubblico locale della regione: essa partecipa infatti alla società consortile TPL FVG scrl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione era stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia - Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione era attesa per gennaio 2019. Di fatto il 23/08/2019 il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato in ordine all'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale al vincitore della gara europea indetta dalla Regione FVG, consorzio TPL FVG scrl (partecipato al 25% da Atap).

Dall'11 giugno 2020 TPL FVG, il consorzio formato da APT Gorizia, ATAP Pordenone, SAF Autoservizi Udine e Trieste Trasporti, è il nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia.

#### **Razionalizzazione/obiettivi:**

Il quadro appena evidenziato permette di definire ATAP S.p.A. come una società sana dal punto di vista economico e finanziario, gestrice di un servizio pubblico locale a seguito di procedura ad evidenza pubblica e partecipante tramite un Consorzio alla gara regionale per la gestione decennale del trasporto pubblico locale.

Tenuto conto che il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica e che la società non rientra in nessuna delle categorie e tipologie indicate nel D. Lgs. n. 175/2016 è confermata la dismissione della società, anche graduale e parziale della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote).

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società, con una attenta valutazione anche in rapporto alle scelte compiute dagli altri enti pubblici azionisti.

Nel prevedere la dismissione graduale di ATAP SpA a mezzo dell'alienazione della quota partecipativa è ritenuto interesse dell'amministrazione usufruire della moratoria di cui all'art. 5bis TUSP fino a nuovo provvedimento e comunque non oltre il 31/12/2021.

<b>SOCIETA'</b>		<b>HydroGea Spa – cod. fiscale - 01683140931</b>	
Attività svolta:	Gestione del servizio idrico integrato delle acque, captazione, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua potabile (od industriale), raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue, tramite il modulo in house providing. Per il Comune di Polcenigo la società svolge un servizio di interesse generale: la gestione del servizio idrico integrato delle acque, la raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue		
Codice ATECO:	36.00 (65%) – 37.00 (35%)		
Composizione del capitale sociale:	La società è composta da Comuni per il 100% del capitale;		
Capitale sociale:	2.227.070,00 euro		
Patrimonio netto:	13.264.092,00 euro		
Quota del Comune:	0,281%		
Valore della quota del Comune:	nominale:	6.258,07 euro	
	rapportata al patrimonio netto:	37.272,09 euro	
Numero di amministratori:	n. 3 Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi agli amministratori:	57.011,00 euro		
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi all'organo di controllo:	13.970,00 euro		
Numero di dipendenti nel 2019:	56,06 (dato al 31.12.2019)		
Costo del personale:	3.427.224,00 euro		
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	15.295.639,00 euro	
	2018	13.326.449,00 euro	
	2017	13.963.385,00 euro	
	media	14.195.158,00 euro	
Risultato d'esercizio:	2019	74.547,00 euro	
	2018	1.268.559,00 euro	
	2017	1.909.008,00 euro	
	2016	1.152.695,00 euro	
	2015	826.982,00 euro	
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni.		
<b>Informazioni:</b>			
<p>La società è strettamente necessaria alla produzione di servizio di interesse generale ed in particolare di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (servizio idrico integrato) che parametrizza i costi di produzione ai limiti approvati dalle Autorità di regolazione e garantisce gli standards di qualità del servizio previsti dalle stesse.</p> <p>Nel corso del 2019 sono state avviate le procedure per la progettazione della riqualificazione dell'immobile da destinarsi a nuova sede sociale.</p> <p>Il 30/04/2019 è stato stipulato un contratto di finanziamento con un pool bancario (ICCREA, BCCPn, MediocreditoFVG) per un importo di euro 11 milioni in 10 anni a copertura di parte degli investimenti relativi al Piano d'Ambito per il SII.</p>			
<b>Proposta di razionalizzazione:</b>			
<p>Si conferma l'intenzione della Amministrazione di mantenere la partecipazione, seppure minoritaria nella società Hydrogea spa, considerata indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Polcenigo, in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell' art. 4, comma 2 lettera a). La situazione della società è solida e stabilmente positiva e la partecipazione nella stessa al momento non comporta costi che gravano, direttamente o indirettamente sul bilancio comunale. Si deve, inoltre, considerare che attraverso il proprio know how la società Hydrogea coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti.</p> <p>Gestisce il servizio idrico integrato per conto degli Enti soci, affidanti in house. La partecipazione è essenziale al rispetto dei requisiti giuridicamente indispensabili alla validità del modello in house adottato.</p>			

<b>SOCIETA'</b>		<b>Livenza Servizi Mobilità Srl - cod. fiscale - 01318780309</b>	
Attività svolta:	Gestione dei parcheggi; gestione del verde pubblico; gestione eventi; gestione ufficio turistico; gestione di impianti sportivi con affidamento diretto, tramite il modello in house providing. Per il Comune di Polcenigo la società svolge un servizio di interesse generale: gestione dei parcheggi; gestione del verde pubblico; gestione viabilità/segnalatica orizzontale e verticale		
Codice ATECO	81.30- 42.11 – 52.21.5		
Composizione del capitale sociale:	La società è composta dal Comune di Sacile 99% e dal Comune di Polcenigo 1% del capitale		
Capitale sociale:	61.920,00 euro		
Patrimonio netto:	252.240,00 euro		
Quota del Comune:	1,00%		
Valore della quota del Comune:	nominale:	619,20 euro	
	rapportata al patrimonio netto:	2.522,40 euro	
Numero di amministratori:	n. 1 Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi agli amministratori:	24.000,00 euro		
Numero di componenti dell'organo di controllo:	1 componenti Di cui nominati dal Comune di Polcenigo: nessuno		
Compensi all'organo di controllo:	4.000,00		
Numero di dipendenti nel 2019:	12 (dato al 31.12.2019)		
Costo del personale:	450.644,00 euro		
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2019	1.656.516,00 euro	
	2018	1.307.057,00 euro	
	2017	1.008.992,00 euro	
	media	1.324.188,00 euro	
Risultato d'esercizio:	2019	12.069,00 euro	
	2018	23.942,00 euro	
	2017	35.210,00 euro	
	2016	34.298,00 euro	
	2015	33.335,00 euro	
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni.		
<b>Informazioni:</b>			
<p>Nella società la percentuale di partecipazione del Comune di Polcenigo è minoritaria ed è stata acquisita nel corso del 2019 per soddisfare ad esigenze di gestione di servizi quali il verde pubblico, la gestione della viabilità stradale e relativa segnalatica orizzontale e verticale, cui si è aggiunto nel 2020 la gestione del parcheggio "Cortivon".</p> <p>Il Comune di Polcenigo ha operato nell'ambito di quanto prescritto dal legislatore garantendo l'acquisizione delle pure partecipazioni essenziali al perseguimento delle finalità istituzionali coniugate con il corretto margine di autonomia che compete all'Amministrazione locale.</p> <p>I settori in cui opera sono la gestione dei parcheggi; gestione del verde pubblico; gestione eventi; gestione ufficio turistico; gestione di impianti sportivi con affidamento diretto, tramite il modello in house providing.</p>			
<b>Proposta di razionalizzazione:</b>			
<p>La società produce un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e pertanto rientra nelle fattispecie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Inoltre, dall'analisi del quadro economico e finanziario della società, della capacità della stessa nell'erogare servizi di qualità a prezzi coerenti con il mercato di riferimento e della coerenza della struttura societaria rispetto ai requisiti dell'in house providing, il Comune di Polcenigo ritiene strategica la partecipazione in LSM Srl, la quale appunto gestisce servizi pienamente coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente secondo standard qualitativi e di efficienza.</p>			

